

# ISVAP

Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo

Roma, 10 giugno 2003

Prot. n. 302442      Allegati

Alle Imprese di assicurazione sulla vita  
con sede legale in Italia  
LORO SEDI

Alle Imprese di Assicurazione sulla vita  
con sede legale in uno Stato appartenente  
allo Spazio Economico Europeo ammesse  
ad operare in Italia in regime di  
stabilimento o in libera prestazione di  
servizi  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali  
per l'Italia delle imprese di assicurazione  
sulla vita con sede legale in uno Stato  
terzo rispetto allo Spazio Economico  
Europeo  
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero delle Attività Produttive  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

CIRCOLARE N. 506/D

Oggetto: Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione rivalutabili: tasso di rendimento esemplificativo da utilizzare nelle note informative.

Con circolare n. 294 del 1997 questo Istituto ha previsto, quale modalità di illustrazione del prevedibile sviluppo delle prestazioni nelle polizze vita rivalutabili, la presentazione al contraente di due distinte proiezioni, riportate su un unico foglio,

elaborate sulla base di due diversi tassi di rendimento. Ciò, in presenza di scenari caratterizzati, all'epoca, da incertezze connesse ai tempi e ai livelli di stabilizzazione dei tassi di interesse a lungo termine, che rendevano difficile la fissazione di un tasso univoco.

L'attuale scenario, caratterizzato da una riduzione dei tassi di rendimento e da una maggiore stabilità degli stessi, suggerisce la presentazione al contraente di una unica proiezione, da effettuarsi sulla base del tasso del 4,5%.

Nello sviluppo della proiezione le imprese dovranno, come di consueto, tenere conto dell'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta agli assicurati e di ogni ulteriore previsione contrattuale che comporti una riduzione del predetto valore, quale l'applicazione di prelievi, a qualsiasi titolo, sul rendimento realizzato dalla gestione separata.

In calce al prospetto andranno indicati anche il capitale o la rendita garantita contrattualmente e andrà evidenziato con caratteri grafici di particolare evidenza che gli sviluppi sono unicamente previsionali e che le prestazioni non scontano l'effetto inflattivo.

Le imprese sono tenute a conformarsi alle disposizioni di cui sopra entro il 15 luglio 2003.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)